



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

FAQ

Le Direttive in materia di sostegno ai programmi annuali di promozione dei Centri Commerciali Naturali (CCN) della Sardegna, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 56/43 del 29 ottobre 2025, definiscono le spese ammissibili le spese “necessarie per la realizzazione del programma annuale di promozione”. (art.1, punto 13)

Tale definizione deve essere interpretata tenendo conto della possibilità che il contributo concesso sia inferiore al contributo richiesto. In questo caso, il programma annuale di promozione da realizzare sarà inferiore al programma annuale di promozione presentato in sede di istanza, fermo restando il cofinanziamento dichiarato in tale sede.

A tale proposito si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Quali spese ammissibili devono essere considerate per l'applicazione delle cause di rideterminazione e di decadenza degli artt. 7 e 8?

Ai fini degli artt. 7 e 8, le spese ammissibili da prendere a riferimento sono pari a:

Cofinanziamento dichiarato in sede di istanza + Contributo concesso.

2. Perché il riferimento è al contributo concesso e non solo a quello richiesto?

Perché il Programma annuale di promozione in sede di istanza è dimensionato sulla base del contributo richiesto, ma la sua realizzazione è vincolata dal contributo concesso.

Ai fini della procedura, l'impegno del CCN beneficiario riguarda:

- Il rispetto del cofinanziamento minimo del 10% delle entrate ammissibili.
- La realizzazione di spese ammissibili almeno pari al totale delle entrate ammissibili (COF + COE) risultanti dal contributo concesso.
- Il rispetto dei requisiti di rendicontazione collegati al contributo realmente assegnato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

4. Quando scattano la rideterminazione e la decadenza previste dall'art.7 lett. C) e dall 'art. 8, punto 4?

Quando le spese ammissibili rendicontate risultano inferiori alle spese ammissibili determinate come: cofinanziamento dichiarato in sede di istanza + contributo concesso.

5. La definizione generale di “spese ammissibili” rimane valida?

Sì. Le disposizioni generali sui costi considerabili ammissibili rimangono valide. Questa FAQ chiarisce esclusivamente come determinare l'importo minimo di spesa ammissibile da utilizzare per le verifiche di cui agli articoli 7 e 8.